

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 16 del mese di Luglio dell'anno 2025, alle ore 11,00, si è riunita presso la sede sociale della cooperativa ENER Comunità Energetica rinnovabile, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Riapprovazione del nuovo Regolamento Interno L.142/01
- 2) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Di Palo Salvatore il quale, constatata la presenza di tutti i soci e del Consiglio di Amministrazione nella propria persona e dei Sig.ri Balzano Alessandro e Maiello Adolfo, dichiara valida l'Assemblea e con il consenso dei soci chiama il Sig. Maiello Adolfo, presente alla riunione, a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto posto all'O.d.G, prende la parola il Presidente, il quale informa che sono state apportate delle modifiche al Regolamento interno approvato con assemblea del 23/5/2025, ed è quindi necessario riapprovare il regolamento interno predisposto in conformità di quanto previsto dalla legge.

Da lettura, pertanto del nuovo regolamento interno e si sofferma sui punti più salienti.

Dopo ampia discussione l'assemblea delibera all'unanimità, l'approvazione del Regolamento così come predisposto dal Presidente.

Il regolamento viene sottoscritto e firmato.

Sul secondo punto posto all'ODG nessuno degli intervenuti prende la parola per cui alle ore 12,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



REGOLAMENTO INTERNO della Comunità Energetica Rinnovabile**TITOLO I****FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE****Articolo 1 – Finalità del Regolamento**

Il presente regolamento (di seguito, "Regolamento") stabilisce le modalità di partecipazione alla vita associativa dell'associazione Comunità Energetica Ener Cer ("Cooperativa"), nonché il funzionamento e le prerogative dei suoi organi, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Cooperativa, la quale è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento, che vincola tutti i soci alla stessa (in seguito "Soci").

Il presente Regolamento è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali della Cooperativa, quali determinati dallo Statuto, a diretto vantaggio dei Soci e trova applicazione nei riguardi di tutte le Configurazioni della Cooperativa così come definite dallo Statuto, salvo i casi di eventuali pattuizioni specifiche che i Soci potranno all'occorrenza disciplinare all'interno di uno specifico regolamento (Il "Regolamento di Configurazione").

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci cooperatori interessate alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dall'impianto di produzione detenuto dalla Società Cooperativa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, per gli organi sociali, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Società Cooperativa.

2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e saranno presentate e approvate dall'Assemblea dei soci. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

TITOLO II**FINALITA' E ATTIVITA' DELLA SOCIETA' COOPERATIVA****Articolo 3 – Finalità e attività della società cooperativa**

1. La Società cooperativa si propone quale struttura d'impresa comune utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Soci cooperatori. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

2. L'attività della Società cooperativa è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai soci, alleare i locali in cui opera, e non quelli di ottenere profitti finanziari. Inoltre organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei soci all'interno degli ambiti territoriali

La costituzione delle singole Configurazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, come definito negli articoli successivi, sulla base di criteri e procedure generali stabiliti dal Regolamento che ne disciplina altresì il funzionamento.

Le Configurazioni sono da considerarsi unità periferiche di diretta emanazione della Cooperativa ed operano autonomamente nella gestione dei flussi di cassa nell'ambito del territorio di appartenenza, ai sensi del Regolamento nonché dei parametri definiti in un apposito documento che ogni configurazione adotterà al rispetto dei principi di cui al presente Regolamento (anche "Regolamento di Configurazione").

Le Configurazioni possono altresì, in conformità al Regolamento, gestire beni mobili o immobili, proporre e realizzare iniziative, programmi e progetti che risultano conformi al presente Regolamento, come già chiarito gli investimenti non devono coinvolgere i soci con aumenti di capitale

Articolo 4 – Ulteriori attività

1. I settori di intervento della Società cooperativa sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche delle imprese che ne costituiscono la base sociale e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.

2. L'impegno della Società cooperativa ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatorie per condurre trattative o formulare proposte

TITOLO III

ADESIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA

Articolo 5 - Procedura di ammissione

1. Possono far parte della società cooperativa come Soci ordinari

a. persone fisiche,

b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

c. enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3. La presentazione della domanda di ammissione alla Società cooperativa avverrà mediante la compilazione di un modulo scaricabile dal sito istituzionale "<https://enercer.net>" e allegato al presente Regolamento contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente (persona fisica, persona giuridica, ente pubblico...). L'adesione potrà essere raccolta anche da terzi fornitori di servizi attraverso sia i punti fisici, sia digitali che tramite agenti.

La presentazione della domanda non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo all'impresa richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento. In particolare, anche se la

INTERNAL

delimitati ai sensi dell'art.42bis, DL162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

3. Per realizzare tali obiettivi, la Società cooperativa opererà intraprendendo le seguenti iniziative, resta inteso che dette iniziative resteranno a carico della cooperativa e non incideranno sui singoli soci:

- Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società cooperativa;
- Promozione dell'attività della Società cooperativa, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

In sintesi la Cooperativa non ha scopo di lucro e, nel rispetto e in applicazione della Normativa, ha come obiettivo sociale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci e alle aree locali in cui opera

In particolare, la Cooperativa può:

- Realizzare forme di condivisione dell'energia elettrica e termica dalle fonti rinnovabili;
- Prestare servizi di efficientamento energetico e/o di ricarica dei veicoli elettrici;

La Cooperativa possiede i seguenti requisiti:

- a) gli azionisti o membri possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- b) la comunità ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti o membri facenti parte della configurazione;
- c) la partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, sia stato individuato univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e per i membri/azionisti sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, la restituzione delle quote versate;

3. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei soci le seguenti informazioni: - (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, caratteristica di piccola/media Impresa, ogni altro elemento utile a qualificare l'impresa in relazione alle finalità perseguite dalla Società cooperativa, contemporanea partecipazione ad associazioni, consorzi o forme societarie in genere che perseguano identici

INTERNAL

domanda di ammissione viene positivamente esitata dall'organo amministrativo il soggetto richiedente non può comunque al riguardo vantare, pretendere e/o esercitare nessun diritto, pretesa, aspettativa e/o prerogativa maturati prima dell'adesione alla Cooperativa.

4. Ricevuta la domanda di ammissione l'organo amministrativo della Società cooperativa provvede alla verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stessa ammissione e si pronuncia entro trenta giorni.

5. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione l'organo amministrativo redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo fini della realizzazione degli interessi perseguiti dalla Società cooperativa e dello sviluppo dell'attività cooperativa.

6. Con la domanda di ammissione il sottoscrittore presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari al raggiungimento dello scopo cooperativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi anche da parte di terzi per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui la Società cooperativa è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.

Articolo 6 - Criteri per la permanenza

Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle forme connesse ai rapporti sociali ed economici tra Società cooperativa e Soci è indispensabile per la permanenza dell'impresa nell'ambito della Comunità energetica rinnovabile. Al fine di consentire una verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Cooperativa, tutti i soci, non persone fisiche, si impegnano a richiesta del Consiglio di Amministrazione, mettere a disposizione della Società cooperativa:

a) l'aggiornamento in merito alle eventuali modifiche sopravvenute nell'assetto societario, anche al di fuori delle scadenze annuali, con riferimento particolare alla composizione del Consiglio di Amministrazione, dell'organico e dell'organigramma della associata, alle sedi legali ed operative ed allo status di piccola/media/grande Impresa;

Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Società cooperativa valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 6.bis Quote associative saranno versate dai soci consumatori entro tre anni dall'adesione alla cooperativa anche in compensazione dei benefici economici derivanti dalla tariffa premio incentivante.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da tre a cinque componenti.

Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto, può avvalersi di:

- Comitati esecutivi/consultivi

valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta dalla Società cooperativa e /o da fornitori terzi di servizi, obbligandosi ciascun Socio consorziato non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera, comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della Società Cooperativa al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

4. Compete esclusivamente alla Società cooperativa e, per essa, all'organo amministrativo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti delle imprese consorziate.

Articolo 13- Distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Società Cooperativa, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun socio consorziato produttore – o consumatore e degli impegni assunti nei confronti della Società Cooperativa, tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell'eventuale impegno finanziario del singolo socio).

2. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato ove costituito. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Società Cooperativa. Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli soci. Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali indicati nell'allegato ("Allegato di Configurazione")

3. Il consiglio di Amministrazione potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di soci consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Soci in Fascia Protetta). L'elenco dei soci consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell'Amministrazione comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Soci in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.

4. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte dei Soci dei benefici economici loro spettanti.

5. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

INTERNAL

scopi sociali od esplicino una attività concorrente alla Società cooperativa. (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima cabina di trasformazione, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili. Inoltre il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti: - (Impegno dei soci verso la Società cooperativa): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il socio si impegna a portare a disposizione della Società Cooperativa.

Articolo 10 – Rinnovo delle cariche sociali

Entro trenta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di Amministrazione in carica e non prima di 60 giorni dalla medesima data, possono essere presentate liste di candidatura mediante lettera raccomandata da inviarsi all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, le singole liste devono avere un appoggio di almeno 10 soci. In sede di assemblea avente all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche, il Presidente dell'assemblea presenterà le liste candidate ai soci al fine di conoscere e poter deliberare sui candidati proposti.

Articolo 11- Iniziative, partnership e sostegno cooperativa

1. I progetti di sviluppo dei singoli Soci, quelli d'area, di territorio e le partnership che necessitano del sostegno cooperativa, devono essere comunicati e richiesti all'organo amministrativo, accompagnati dalle motivazioni e in tempo congruo.

2. La Società cooperativa sostiene fattivamente tutti i progetti dei Soci a condizione che:

- a) siano parte integrante per la piena realizzazione del programma di attività o del progetto di territorio;
- b) apportino nuovi contributi allo sviluppo del programma di attività o del progetto del territorio;
- c) consentano lo sviluppo di nuovi servizi coerenti con la missione cooperativa;
- d) non rechino danno alla Società cooperativa e/o ai singoli Soci.

3. Tutti i progetti devono ottenere l'approvazione formale del Consiglio di amministrazione.

4. Nel caso di sopravvenuti interessi divergenti tra i Soci o di non compatibilità in un'integrazione operativa sulla gestione di un progetto, il Consiglio di amministrazione utilizzerà quale criterio per dirimere il possibile conflitto di interessi, il criterio della "competenza": privilegio al Socio che offre un progetto o una modalità organizzativa più consona alla richiesta della Comunità energetica.

Articolo 12 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

1. La Società cooperativa, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Soci operatori della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Società stessa ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile. Come detto ciò potrà avvenire solo con utilizzo di fondi propri della cooperativa derivanti dalla attività della stessa e non con aumenti di Capitale sociale, in sintesi possono realizzarsi senza alcun impatto finanziario sui soci.

2. I soci e operatori all'atto dell'adesione alla Società cooperativa conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla

Con la Domanda di Adesione, il sottoscrittore presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi anche da parte di terzi per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui la Cooperativa è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.

Fondatore della Configurazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa avrà la facoltà di riconoscere per ciascuna Configurazione un fondatore della Configurazione stessa (anche "Fondatore della Configurazione").

Il Fondatore della Configurazione può:

- promuovere la nascita della Configurazione;
- indicare un nome della Configurazione;
- promuovere lo sviluppo della Configurazione attraverso l'identificazione di nuovi siti da destinare alla produzione di energia rinnovabile;

Gestione della Configurazione

Ogni Configurazione gestisce le entrate di propria competenza e sarà dotata di un proprio conto di pagamento. L'organo amministrativo stabilirà anche i costi di competenza di ciascuna Configurazione.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, il Consiglio di Amministrazione assume il ruolo di "Referente".

Scioglimento della Configurazione

Nel caso di criticità o temi specifici di interesse di una singola Configurazione, l'organo amministrativo convoca una assemblea limitata agli associati della singola Configurazione, al fine di individuare possibili soluzioni, azioni e/o opportunità.

In caso di criticità riscontrate per le quali non si siano trovate le opportune soluzioni, l'organo amministrativo avrà la facoltà di deliberare circa lo scioglimento della Configurazione. Tale scioglimento potrà avvenire anche in caso di gravi difformità e violazioni sia delle norme statutarie che di quelle previste dal presente Regolamento. In questo caso i Soci afferenti la Configurazione saranno automaticamente esclusi dalla compagine della Società cooperativa.

Consiglio di Amministrazione

Rimborso spese

Ai sensi di quanto disposto dallo Statuto, il Presidente ha diritto ad un rimborso spese forfettario pari a euro 1.000,00 ed eventuali ulteriori spese eccedenti sostenute in relazione alla carica che saranno autorizzate dall'Assemblea dei Soci, quanto vale per il Presidente del Consiglio di Amministrazione vale anche per eventuali Consiglieri di Amministrazione a cui vengono assegnate deleghe, in questo caso l'importo è definito in euro 500,00.

Resta fermo che il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione delegati potranno, a propria discrezione, ridurre o rinunciare al suddetto importo in caso di indisponibilità di cassa.

3.2 - Prerogative specifiche

INTERNAL

6. Il Consiglio d'Amministrazione potrà annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Società cooperativa in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

7. I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Società cooperativa.

8. L'Assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune e d in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare se misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

9. Compete esclusivamente alla Società cooperativa e, per essa, all'organo amministrativo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti delle imprese consorziate.

Articolo 14 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Società cooperativa

1. La Società cooperativa potrà richiedere ai soci una contribuzione annuale eventualmente, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo amministrativo. Questo solo per i nuovi soci che aderiranno dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione

2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività cooperativa verrà determinato prima di ogni esercizio annuale da parte dell'organo amministrativo. Nelle more dell'approvazione, l'ammontare della quota sarà fissato in misura pari alla quota deliberata per il precedente esercizio, salvo conguagli successivi alla delibera dell'Assemblea che definirà l'importo della nuova quota di contribuzione.

ALLEGATO DI CONFIGURAZIONE

Costituzione della Configurazione

Le Configurazioni vengono costituite con delibera dell'organo amministrativo sulla base del modello economico (business plan) che individua la fattibilità economica dell'operazione ed eventuali ulteriori documenti ancillari che dettagliano le caratteristiche specifiche applicabili alla singola Configurazione (di seguito la "Determina di Configurazione").

Accettazione delle domande di ammissione

Le richieste di iscrizione all'Associazione (di seguito le "Domande di Adesione") da parte degli interessati possono essere presentate e trasmesse dagli stessi direttamente all'Associazione e/o per il tramite di soggetti da quest'ultima incaricati.

L'accettazione o meno di ciascuna domanda di ammissione avverrà in funzione della corretta verifica dei requisiti di cui allo Statuto ed al presente Regolamento nonché della quantità di energia in disponibilità della singola Configurazione al momento della presentazione della domanda stessa. Pertanto, non potranno essere accettate le domande di adesione pervenute in seguito al raggiungimento di un livello di saturazione, ossia un livello di condivisione dell'energia potenzialmente prodotta dall'impianto in disponibilità della Società cooperativa, pari al 120%, salvo diverse indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

a) Impianti

Il Presidente del CDA valuta e prende i necessari provvedimenti per il migliore, più efficace ed efficiente perseguimento degli scopi associativi, in particolare in merito allo sfruttamento degli impianti a fonte rinnovabile (gli "Impianti") in applicazione della normativa incentivante applicabile.

b) Contratti

Al Presidente del CDA compete ogni potere in merito alla stipula, esecuzione, gestione e risoluzione dei contratti e accordi necessari al perseguimento dello scopo associativo e al funzionamento della Cooperativa stessa.

In particolare, compete al Presidente ogni decisione in merito a contratti, accordi e obbligazioni di qualsivoglia natura che garantiscono alla Cooperativa a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i) la disponibilità degli Impianti;
- ii) i servizi necessari all'ottenimento e distribuzione agli Associati dei benefici in applicazione della relativa normativa;
- iii) in generale, tutti i servizi necessari al funzionamento della Cooperativa stessa;
- iv) la costituzione di una nuova Configurazione.

c) Ripartizione del beneficio economico derivante dal servizio per l'autoconsumo diffuso

In sede di creazione di una nuova Configurazione, al Presidente del Cda compete, *inter alia*, l'approvazione, mediante la Determina di Configurazione, delle modalità e dei criteri di ripartizione dei contributi economici derivanti dall'energia condivisa per ciascuna Configurazione, al netto dei costi che la Cooperativa dovrà sopportare per l'avvio e l'operatività della stessa.

Tale ripartizione viene stabilita sulla base delle esigenze e necessità della Cooperativa di ciascuna Configurazione, ai fini del perseguimento dello scopo associativo, dell'andamento economico della Cooperativa e delle singole Configurazioni, e della normativa applicabile.

d) Referente

In coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, il Presidente del CDA assume il ruolo di Referente.

Quote Associative

Ai sensi di quanto disposto dallo Statuto, ciascun Socio è tenuto a versare, all'atto dell'iscrizione, o nel maggior tempo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, la relativa quota associativa alla Configurazione di appartenenza, pari a euro 25,00= (venticinque/00)-.

Salvo non espressamente definito nello specifico Regolamento di Configurazione, il presente Regolamento disciplina che la quota associativa è nulla per ciascuna Configurazione facente parte della Cooperativa e per ciascuna categoria di Socio descritta nello Statuto.

Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle eventuali modifiche al presente Regolamento provvedendo in tal caso a dare tempestiva comunicazione ai Soci circa l'avvenuta approvazione ed entrata in vigore del nuovo Regolamento, allegando alla comunicazione il testo dello stesso.

INTERNAL

Con la Domanda di Adesione, il sottoscrittore presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi anche da parte di terzi per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui la Cooperativa è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.

Fondatore della Configurazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa avrà la facoltà di riconoscere per ciascuna Configurazione un fondatore della Configurazione stessa (anche "Fondatore della Configurazione").

Il Fondatore della Configurazione può:

- promuovere la nascita della Configurazione;
- indicare un nome della Configurazione;
- promuovere lo sviluppo della Configurazione attraverso l'identificazione di nuovi siti da destinare alla produzione di energia rinnovabile;

Gestione della Configurazione

Ogni Configurazione gestisce le entrate di propria competenza e sarà dotata di un proprio conto di pagamento. L'organo amministrativo stabilirà anche i costi di competenza di ciascuna Configurazione.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa applicabile, il Consiglio di Amministrazione assume il ruolo di "Referente".

Scioglimento della Configurazione

Nel caso di criticità o temi specifici di interesse di una singola Configurazione, l'organo amministrativo convoca una assemblea limitata agli associati della singola Configurazione, al fine di individuare possibili soluzioni, azioni e/o opportunità.

In caso di criticità riscontrate per le quali non si siano trovate le opportune soluzioni, l'organo amministrativo avrà la facoltà di deliberare circa lo scioglimento della Configurazione. Tale scioglimento potrà avvenire anche in caso di gravi difformità e violazioni sia delle norme statutarie che di quelle previste dal presente Regolamento. In questo caso i Soci afferenti la Configurazione saranno automaticamente esclusi dalla compagine della Società cooperativa.

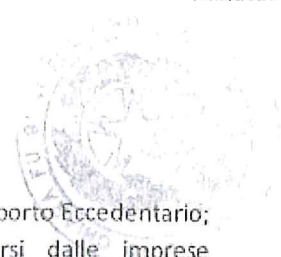
Consiglio di Amministrazione

Rimborso spese

Ai sensi di quanto disposto dallo Statuto, il Presidente ha diritto ad un rimborso spese forfettario pari a euro 1.000,00 ed eventuali ulteriori spese eccedenti sostenute in relazione alla carica che saranno autorizzate dall'Assemblea dei Soci, quanto vale per il Presidente del Consiglio di Amministrazione vale anche per eventuali Consiglieri di Amministrazione a cui vengono assegnate deleghe, in questo caso l'importo è definito in euro 500,00.

Resta fermo che il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione delegati potranno, a propria discrezione, ridurre o rinunciare al suddetto importo in caso di indisponibilità di cassa.

3.2 - Prerogative specifiche



Ne deriva che, per singola Configurazione:

- ai consumatori diversi dalle imprese potrà essere redistribuito tutto ed il solo Importo Eccedentario;
- tale Importo Eccedentario verrà redistribuito agli Associati Silver diversi dalle imprese proporzionalmente al contributo realizzato da questi ultimi nel computo dell'energia condivisa totale ora per ora;
- l'Importo Eccedentario non potrà essere oggetto di redistribuzione alle imprese iscritte all'Associazione in qualità di Associati Silver;
- il beneficio economico derivante dall'eventuale importo della tariffa premio non eccedentario rispetto ai Valori Soglia sarà destinato, nella misura di quanto di volta in volta descritto nella relativa Determina di Configurazione, alla copertura dei costi connessi all'avvio e al mantenimento dell'operatività dell'Associazione anche per il tramite di accordi in essere tra quest'ultima e terze parti.

A seguire alcune FAQ ricevute le cui risposte tendono a meglio chiarire gli ambiti di applicazione del presente regolamento

FAQ

D. Se recedo devo partecipare agli eventuali investimenti sostenuti dalla cooperativa? Quindi se sono membro della CER devo pagare gli investimenti sostenuti dalla CER?

R. Sia nel caso di recesso che nel caso di permanenza sul socio non gravano e non possono gravare i costi degli eventuali investimenti effettuati dalla cooperativa o dalla CER. Si tenga come esempio il socio di una cooperativa di consumo (la COOP), se la società investe con l'apertura di un nuovo supermercato, al socio non è e non sarà mai chiesto di partecipare agli investimenti che resteranno a totale carico della cooperativa quindi finanziati con le entrate realizzate, il socio resterà tale ed usufruirà solo dei benefici, che nel caso della COOP consistono in prodotti dedicati o sconti riservati.

D. Perché si fa riferimenti ad un altro regolamento? Dove posso trovare questi regolamenti di configurazione?

R. Eventuali regolamenti di configurazione possono essere emanati solo per specifiche particolari di configurazione e comunque prima che un socio aderisca alla cooperativa per quella configurazione, quindi al momento non esistono regolamenti di configurazione e potrebbero essere emanati solo su configurazioni nuove, cioè se io divento socio oggi, prendo visione delle regole attuali, quindi Statuto e Regolamento della Cooperativa, non di altro.

D. Io sono interessato a far parte di una CER, perché dovrei aderire ad una cooperativa che potrebbe operare in settori che a me non interessano?

R. Leggendo lo Statuto, la parte inerente all'oggetto sociale, si evince che l'unica attività prevista è quella inerente la CER. Eventuali modifiche dell'oggetto sociale dovranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione ma saranno operative solo se approvate dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria, modifiche dell'oggetto, se approvate, possono essere causa di risoluzione del rapporto tra socio e cooperativa, ma questo solo a richiesta del socio.

D. Come vengo a conoscenza di eventuali modifiche intervenute nell'assetto societario, con riferimento in particolare alla composizione del Consiglio di Amministrazione?

INTERNAL

Modalità e Criterio di calcolo dei contributi eventualmente spettanti ai Soci

Tempistiche di erogazione dei contributi eventualmente spettanti all'Associazione

In accordo con quanto disposto nel Decreto CACER e TIAD e nelle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR emanate dal GSE (anche "Regole Operative GSE") al paragrafo 2.2.2, la Cooperativa riceverà i contributi secondo il meccanismo che segue:

- a) Ogni anno un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante ai sensi di quanto disposto dalle Regole Operative GSE ("Acconto"). Tale Acconto sarà versato dal GSE entro la fine del secondo mese successivo al mese di competenza;
- b) a partire dall'anno successivo al primo e per ogni anno successivo, il saldo del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse in corso d'anno al GSE dai gestori di rete e decurtato dai precedenti Acconti versati ("Conguaglio"). Tale Conguaglio sarà versato dal GSE entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Resta inteso che qualora il GSE non disponga di misure valide trasmesse dai gestori di rete ai fini del calcolo del contributo economico di incentivazione, il Conguaglio sarà versato entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione delle suddette misure.

Modalità e tempistiche di riconoscimento dei contributi eventualmente spettanti ai membri dell'Associazione

Il calcolo ed il successivo versamento del beneficio eventualmente spettante ai membri della Cooperativa saranno effettuati, su base annuale, a seguito dell'avvenuto incasso dei contributi di Conguaglio che saranno versati ai sensi di quanto disposto dalle Regole Operative GSE e descritto al precedente paragrafo.

In caso di spettanza, i contributi saranno versati a mezzo bonifico bancario ovvero mediante diverse modalità indicate dall'Associato al momento della presentazione della Domanda di Adesione.

Criterio di calcolo dei contributi eventualmente spettanti ai membri dell'Associazione

Ai sensi di quanto disposto dal paragrafo precedente, gli Associati si dividono in:

- Associati Platinum coloro che hanno la titolarità di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della relativa Configurazione di appartenenza.
- Associati Gold coloro che partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile.
- Associati Silver coloro che condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno di ciascuna Configurazione.

La redistribuzione dei contributi economici derivanti dal servizio per l'autoconsumo diffuso avverrà ai sensi del principio disposto dal DM CACER all'articolo 3, comma 2, lettera g), pertanto il beneficio economico derivante dall'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto ai valori soglia che seguono (di seguito "Valori Soglia"):

- 55%, nei casi di accesso alla sola tariffa premio;
- 45%, nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale

sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tale importo è altresì definito dalle regole Operative al paragrafo 2.2.2.1.3 (di seguito "Importo Eccedentario").

R. Le modifiche degli organi sociali sono determinate dall'Assemblea dei soci, questo sia in caso di dimissioni dei Consiglieri sia nel caso della scadenza naturale del mandato che attualmente per le Cooperative è triennale. Quindi il singolo socio viene informato tramite la convocazione per la partecipazione all'Assemblea, in questo caso in seduta ordinaria, e voterà egli stesso per i candidati che ritiene più idonei.

D. L'Assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi dello statuto, in particolare se misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali. **In che modo questi investimenti possono favorire i soci della Cer?**

R. Questo punto è destinato solo ai soci che nel corso della loro permanenza in cooperativa volessero intraprendere un'attività di produzione di energia pulita.

D. La società cooperativa potrà richiedere ai soci una contribuzione annuale diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo amministrativo. **Quindi potrei trovarmi nella condizione di pagare un'altra quota oltre a quella già versata per aderire alla Cer? L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività cooperativa verrà determinato prima di ogni esercizio annuale da parte dell'organo amministrativo. Nelle more dell'approvazione l'ammontare della quota darà fissato in misura pari alla quota deliberata per il precedente esercizio, salvo conguagli successivi alla delibera dell'Assemblea che definirà l'importo della nuova quota di contribuzione. Questo vuol dire che ogni anno mi troverò a versare un contributo alla CER?**

R. No, il tutto si riferisce all'ingresso di nuovi soci negli anni futuri, dove la quota, anche per principio di equità con i soci già presenti potrà essere adeguata in aumento almeno del tasso di inflazione rilevato. I soci una volta sottoscritta e versata la quota societaria, che ovviamente sarà restituita in caso di uscita del socio, ogni anno accederanno solo ai benefici.

Ai sensi di quanto disposto dallo Statuto, ciascun Socio è tenuto a versare, all'atto dell'iscrizione, o nel maggior tempo deliberato dal Consiglio di Amministrazione la relativa quota associativa alla Configurazione. Salvo non espressamente definito nello specifico regolamento di Configurazione, il presente Regolamento disciplina che la quota associativa è nulla per ciascuna Configurazione facente parte della Cooperativa e per ciascuna categoria di Socio descritta nello Statuto. **Quindi si deve pagare o no questa quota associativa?**

R. La quota da versare per le configurazioni esistenti è solo quella di sottoscrizione del socio alla Cooperativa, eventuali quote in più da versare alla Configurazione saranno solo per quelle a costituirsi, quindi dove non vi sono ancora utenti/soci, ed il tutto sarà normato del regolamento di Configurazione, che ad oggi non esiste per alcuna Configurazione in essere.

